

Art. 7

Introduzione dell'articolo 24 ter nel regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 (Sperimentazione "Progetto continuità 0-6")

1. Dopo l'articolo 24 bis del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005, è aggiunto il seguente:

"Art. 24 ter (Sperimentazione "Progetto continuità 0-6")

1. Al fine di sostenere la continuità dei servizi educativi, nella prospettiva della progressiva istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita ai 6 anni, i servizi educativi previsti dagli articoli 24 e 24 bis possono accogliere anche bambini e bambine fino ai 6 anni, per sperimentare un progetto di condivisione di servizi generali e spazi collettivi che offrano ai bambini di età eterogenee esperienze progettate nell'ambito di un percorso educativo differenziato ma condiviso.

2. La sperimentazione ha durata di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente articolo e avviene nel rispetto delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce tempi, modi ed eventuali limiti numerici delle strutture e dei servizi domiciliari soggetti a sperimentazione ed incarica una commissione di esperti per relazionare, almeno ogni sei mesi, sull'andamento del "Progetto continuità". Le relazioni sono trasmesse anche alla Commissione consiliare competente e rimesse alla Giunta regionale con le opportune valutazioni."